

6110 2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE

La giudice del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, dott.sa Linda Pattonelli in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 6110 del Registro Generale Contenzioso 2024;

TRA

BRUNO DE OLIVEIRA BATISTA (C.F.: [redacted]), nato in Brasile il [redacted].1990, residente a [redacted], Paranà (Brasile), Rua [redacted] e **JESSICA JACOBS DE OLIVEIRA** (C.F.: [redacted]), nata in Brasile il [redacted].1991, residente a [redacted], Paranà (Brasile), [redacted], entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Alfiero Costantini e Ana Paula Bezerra Santos ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Velletri, Via V. Marandola n. 5.

RICORRENTI

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., con il patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;

RESISTENTE- CONTUMACE

E NEI CONFRONTI

PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;

INTERVENUTO

avente per **OGGETTO**: Diritti della cittadinanza

CONCLUSIONI DELLE PARTI

CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo:

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, accertare e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis sin dalla nascita ai Sig.ri:

- 1. Bruno DE OLIVEIRA BATISTA, nato in Brasile il [redacted].1990;*
- 2. Jessica JACOBS DE OLIVEIRA, nata in Brasile il [redacted].1991;*

conseguentemente ordinare al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale di Stato civile



competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di stato civile, della cittadinanza, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari.”

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 23/05/2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo che sia loro riconosciuta la cittadinanza italiana *iure sanguinis* per essere essi discendenti diretti di Angelo Giovanni Giuseppe Michelini (o José Mechelin/Miquelim Geuseppe/Felice Micheline/José Michelino/Giuseppe Michelin/José Miquilino/José Michilino), nato a il 1875 e in seguito emigrato in Brasile, dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano (docc. 1-2).

Con decreto del 14/11/25, vista la riassegnazione del fascicolo, è stata fissata nuova udienza di trattazione per il giorno 27/01/26 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c..

Gli atti sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, il quale, pur prendendo atto del ricorso, non ha precisato le conclusioni.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio, quantunque regolarmente evocato, sicché occorre dichiarare la contumacia.

La difesa attorea ha depositato note di trattazione il 02/01/26, il 27/01/26 e il 09/02/26 e la causa è stata trattenuta in decisione il 24/03/26.

1. Sull'interesse ad agire

In via preliminare, va osservato che, seppure la cittadinanza *iure sanguinis* costituisca oggetto di un diritto “*permanente*”, “*imprescrittibile*” e “*giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano*” (Cass., sez. unite, 25317/2022), senza che sia operante alcuna condizione di procedibilità costituita dal previo esperimento di una procedura in via amministrativa, nondimeno, da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiederne sempre l'accertamento in via giudiziale: la giurisdizione in materia di cittadinanza, infatti, ha natura di giurisdizione non volontaria, ma contenziosa, di talché il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti sconosciuto, o comunque la necessità di fare accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, pena altrimenti la carenza di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.).

Ciò posto, sebbene possa ritenersi, in linea generale, che la parte, anziché adire direttamente l'AG, sia tenuta a esperire la procedura amministrativa e, soltanto in caso di diniego o del silenzio della PA, possa esercitare azione diretta nei confronti del Ministero dell'Interno, giacché costituisce “*frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato*” (Tribunale di Roma, 18710/2016), nondimeno, deve affermarsi sussistente l'interesse ad agire, al cospetto di un'oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui, alternativamente:



- l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge,
- non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione;
- da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultino in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento (previsto in 730 giorni dall'art. 3 DPR n. 362/1994 che il DPCM n. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).

Nel caso di specie, pur in mancanza dell'allegazione, in atti, circa un diniego espresso della PA in relazione alla sussistenza dei presupposti costitutivi del fatto acquisitivo della cittadinanza, l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente, atteso che:

- da un lato, i ricorrenti hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza italiana dal capostipite Angelo Giovanni Giuseppe Michellini, per il tramite della figlia Rosa Michellini (1929), alla di lei figlia Sebastiana Apparecida do Nascimento, nata prima del 1948; inoltre, a fronte di una trasmissione della linea di discendenza per via femminile in epoca precostituzionale, essi hanno allegato di vedersi a tutt'oggi preclusa la via della richiesta amministrativa a motivo del perdurare del consolidato orientamento dell'Amministrazione, di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991, secondo il quale: *"i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana"*, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso;
- dall'altro lato, a fronte dell'allegazione, in atti, circa l'esistenza di un orientamento consolidato della PA nel senso reiettivo della sussistenza dei presupposti costitutivi del fatto acquisitivo della cittadinanza in casi analoghi a quello in esame, spettava al Ministero convenuto smentire tale circostanza e allegare e provare di nulla opporre alla richiesta di controparte; senonché, dette allegazioni e prove non sono state fornite, stante la dichiarata contumacia del convenuto;
- ciò posto, pertanto, si verte al cospetto di una di quelle ipotesi in cui, al cospetto della documentata esistenza di un orientamento consolidato della PA e dell'omessa smentita di tale dato da parte del Ministero convenuto, esigere dal richiedente il previo esperimento di un procedimento amministrativo a monte della tutela giudiziale costituirebbe una pretesa del tutto irragionevole, siccome contrastante con ogni logica di economia di attività procedimentale e processuale.

2. Nel merito

Ciò premesso, al fine di accertare la fondatezza della domanda, occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza, rispetto al quale i ricorrenti hanno il solo onere di dimostrare la consanguineità con un cittadino italiano e la continuità della linea di trasmissione del diritto.

Quanto al primo dei due elementi suddetti, dalla documentazione allegata risulta la discendenza del ricorrente dal capostipite Angelo Giovanni Giuseppe Michellini (o José Mechelin/Miquelim Geuseppe/Felice Micheline/José Michelino/Giuseppe Michelin/José Miquilino/José Michilino), nato a il 1875 e in seguito emigrato in Brasile.



Quanto al secondo degli elementi costitutivi della fattispecie, la continuità della linea di discendenza declinata in ricorso e illustrata nell'albero genealogico prodotto (deposito del 27/01/26) trova riscontro nella documentazione allegata, munita di apostille e di traduzione (come integrata con il deposito del 09/02/26, dalla quale risulta, dunque, comprovata l'ininterrotta trasmissione *iure sanguinis* della cittadinanza come segue:

- l'avo italiano **Angelo Giovanni** [redacted] è nato a [redacted] il [redacted] 1875 dai genitori Luigi Michelini e di Eufemia Baroni (doc. 1);

- in data [redacted] 1904 il predetto capostipite ha contratto matrimonio con Elvira [redacted] (doc. 3) e in costanza del predetto matrimonio è nata in data [redacted] 1909 [redacted] *Michelini* (o *Michelina*, o *Michelin*, o *Micheline*) (doc. 4);

- in data [redacted] 1929 [redacted] *Michelini* ha contratto matrimonio con Izoperio [redacted] (doc. 5), dal quale è nata, in data [redacted] /1936, *Sebastiana* [redacted] (doc. 6);

- il [redacted] 1956 quest'ultima ha contratto matrimonio con Jaime [redacted] (doc. 7);

- dal loro matrimonio sono nati *Cleide* [redacted] il [redacted] /1959 (doc. 8) e *Antonio* [redacted] [redacted] il [redacted] /1967 (doc. 9);

- in data [redacted] /1989 *Cleide* [redacted] ha contratto matrimonio con Carlos [redacted] (doc. 10) e da tale unione, il [redacted] /1990, è nato il ricorrente **Bruno de Oliveira Batista** (doc. 11);

- in data [redacted] /2022 *Antonio* [redacted] ha contratto matrimonio con Mercili [redacted] (doc. 12); prima del loro matrimonio è nata, in data [redacted] /1991, l'odierna ricorrente **Jessica Jacobs de Oliveira** (doc. 13), la quale, in data [redacted] /2018, ha contratto matrimonio con Marciel [redacted] [redacted] (doc. 14).

Il leggero mutamento delle generalità, come ad esempio la traduzione del nome o l'alterazione del cognome sulla base di un adattamento fonetico dei grafemi italiani ai fonemi della lingua del paese di emigrazione, deve ritenersi un fenomeno ampiamente diffuso e non idoneo a precludere la trasmissione della cittadinanza, né a interferire sulla prova della filiazione in assenza di dubbi sull'identità delle persone nella linea di discendenza. Sul punto, il Ministero di Grazia e Giustizia, con la circolare n. 56-6/420 del 05/01/1952, sottolineò l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati, e tale posizione è stata successivamente ribadita dallo stesso Ministero con nota del 28/09/1998 prot. 1/50-FG-84/3597, avente ad oggetto il "Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano". Il fenomeno in questione è stato esaminato anche dal Ministero degli Esteri e dal Ministero degli Interni che, a più riprese (circolare 397/2008; nota 15574 del 8 maggio 2009, nota n. 6933 del 18 giugno 2009), lo hanno descritto ("*il cognome dell'avo dal quale la cittadinanza originaria ha subito nel corso del tempo delle alterazioni derivate non da applicazioni normative locali bensì da distorsioni dovute a errata comprensione o della lingua da parte degli Ufficiali di stato civile locali e al fatto che gli interessati, per ignoranza o per errata valutazione delle conseguenze, non le facessero valere. Pertanto gli atti di stato civile dei discendenti*



riportano un cognome differente da quello originario dell'avo"), ritenendolo idoneo a porre in dubbio l'identità delle persone nella linea di discendenza e il conseguente rapporto di filiazione plurigenerazionale.

Per contro, non sono stati allegati dal convenuto, rimasto contumace, a ciò onerato, fatti estintivi del diritto alla cittadinanza, né fatti interruttivi della continuità della discendenza.

Sotto il primo profilo, occorre infatti evidenziare che:

- era onere dell'amministrazione convenuta eccipere puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che *"In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva"* (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022);
- in ogni caso, *"l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento"* (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022);
- vieppiù, nel caso di specie, risulta, anzi, provato che il capostipite non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come da certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti (doc. 2).

Sotto il secondo profilo, è necessario precisare che:

- la trasmissione della cittadinanza può avvenire indifferentemente tanto in linea materna quanto in linea paterna: ciò per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della Legge n. 555/1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio nato da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio);



- la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 19 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva, per la donna che si sposava con cittadino straniero, la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla sua volontà;
- non può ritenersi perduta la continuità di trasmissione della cittadinanza per effetto di una legge (il citato art. 10 L. n. 555/2012, secondo cui «*la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana*») dichiarata incostituzionale (Corte Cost. 87/1975), in considerazione del principio per il quale «*le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale*» (Cass. SU n. 4466/09): la dichiarazione di incostituzionalità di una legge ha, infatti, effetto retroattivo, con la sola impossibilità che essa vada a incidere su rapporti esauriti; tali essendo, però, solo quelli già delibati da sentenza passata in giudicato o superati da successivi fatti autonomamente incidenti sul diritto, non, invece, quelli la cui conformazione è data, appunto, dalla legge incostituzionale;
- ciò posto, pertanto, come chiarito dalle SSUU «*La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, il figlio della donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria*»;
- donde, nella fattispecie in esame, il fatto che una progenitrice abbia contratto matrimonio con cittadino straniero, e l'ascendente dei ricorrenti generato da quel connubio sia nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, non «esaurisce» il rapporto, e consente ai discendenti di fare valere la riespansione del diritto del progenitore alla cittadinanza, derivata dalla dichiarata incostituzionalità della legge del 1912, e il loro conseguente diritto personale allo *status* di cittadino italiano;
- ne consegue che Michelini, figlia del capostipite italiano, non solo ha conservato la cittadinanza trasmessale dal padre nonostante il matrimonio con cittadino straniero, ma è stata anche in grado di trasmetterla alla figlia Sebastiana (1936), che a sua volta l'ha trasmessa ai suoi discendenti fino agli odierni ricorrenti.

Stante quanto sin qui esposto, quindi, la domanda merita accoglimento.

3. Sulle spese di lite

Le spese devono essere poste a carico del Ministero, in forza del criterio di causalità, ossia dell'imputabilità alla parte che ha provocato l'introduzione del presente procedimento giudiziale, nella fattispecie individuabile nell'organizzazione dell'apparato amministrativo non adeguata rispetto



al flusso di domande, atteso che la documentata impossibilità di fatto di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'autorità giudiziaria. È orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non può dirsi giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non risiede in una valutazione di colpevolezza dell'Ente, bensì nella tutela dell'effettività del diritto di difesa, per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata dalle spese sostenute per avere dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione.

I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per tutte le fasi (esclusa quella istruttoria perché non tenutasi) in ragione della bassa complessità della vertenza e della serialità del contenzioso, nonché dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.

PQM

Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che **i ricorrenti come in epigrafe indicati sono cittadini italiani**;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il Ministero dell'Interno a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite del presente giudizio che liquida in € 2906,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Firenze, 30/03/2026

La giudice
dott.ssa Linda Pattonelli

